

394. Decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945 n. 337. Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno, dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 5 luglio 1945 n. 80, ed è entrato in vigore il 6 luglio 1945.

Il Capo provvisorio dello Stato

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il regio decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, primo Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e sanzioniamo quanto segue:

1. I termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, per i depositi di cui all'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono prorogati fino alla data da stabilirsi con successivo regolamento, purché non siano decorsi i termini per la tutelabilità dell'opera o del prodotto.

2. I terzi che avessero proceduto alla riproduzione di opere e prodotti per i quali non sia stato effettuato il prescritto deposito per l'acquisto e l'esercizio del diritto, potranno tenerli in commercio per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà effettuato il deposito stesso.

3. Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nei confronti di titolari stranieri di diritti sulle opere e i prodotti suddetti, a condizione di reciprocità.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.